



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posiz.

Roma.....

- All' Unione Italiana Vini
Via G.B. De Rossi, 15°
00161 ROMA
(rif. nota n. 118171/5 dell'11/09/2017)
- Alla Federvini
Via Mentana 2b
00185 ROMA
(rif. nota n. 448 del 07/09/2017)
- alle altre Organizzazioni interprofessionali
ed alle Associazioni di categoria operanti
nel settore vitivinicolo
LORO SEDI
- ai Direttori degli Uffici territoriali e dei
Laboratori
LORO SEDI
- ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV
SEDE
- alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e
certificazione
e tutela del consumatore
SEDE

OGGETTO: uso della CO₂ in cantina promiscua, per l'elaborazione di prodotti aromatizzati; chiarimenti sulla circolare n. 8015 del 15/06/2017.

./.

Con nota n. 8015 del 15 giugno scorso l'ICQRF ha fornito indicazioni relativamente ai vincoli posti dall'art. 18 della legge n. 238/16 (divieto della contestuale produzione e detenzione di vini frizzanti e/o spumanti gassificati negli stessi stabilimenti presso i quali vengono prodotti vini frizzanti e vini spumanti c.d. "naturali"¹).

Nella nota era stata in prima battuta esclusa la possibilità di operare (nei medesimi stabilimenti) l'aggiunta di anidride carbonica (gassificazione) ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Le Associazioni di settore hanno evidenziato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. n. 238/2016, le predette operazioni di produzione e detenzione "promiscue" vengono esclusivamente vietate con riferimento ai soli vini frizzanti e vini spumanti gassificati e che, pertanto, tale divieto non potrebbe estendersi, in via analogica, anche ai "prodotti vitivinicoli aromatizzati" (nella cui produzione, peraltro, ai sensi dell'All. I, punto 6), del Reg. (UE) n. 251/2014, è autorizzata l'aggiunta di CO₂).

L'ICQRF, esaminate le note pervenute dalle Associazioni, condivide tale lettura dell'art. 18 a parziale rettifica delle indicazioni contenute nella nota n. 8015 del 15/06/2017.

¹ Definiti ai punti (4), (5), (6), (8) dell'Allegato VII, Parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013

Si ritiene pertanto consentita la possibilità di operare l'aggiunta di anidride carbonica (gassificazione) ai prodotti vitivinicoli aromatizzati anche negli stabilimenti presso i quali vengono prodotti i vini frizzanti e/o spumanti per i quali è imposto il requisito della provenienza dalla sola fermentazione dell'anidride carbonica in essi contenuta.

Si precisa che, anche nel caso della produzione e detenzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati negli stessi stabilimenti presso i quali vengono prodotti vini frizzanti e vini spumanti c.d. "naturali, resta fermo l'obbligo di presentare la comunicazione prevista dall'articolo 18, comma 2 della L. n. 238/2016, contestualmente ad ogni eventuale introduzione di anidride carbonica negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)